

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI E PARAFARMACI ALLA DITTA FARMACOM FABRIANO SRL PER IL PERIODO 01/01/2009 – 31/12/2011

A) PARTE NORMATIVA

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura, senza vincolo di esclusiva, dei farmaci e dei prodotti parafarmaceutici in genere (alimenti per l'infanzia, prodotti di medicazione, etc.), quotidianamente necessari alle 2 Farmacie Comunali di Fabriano site rispettivamente in via Marconi 5 e in via Dante 270/a .

Sono da considerarsi farmaci : le specialità medicinali registrate (art. 9 del R.D. 03/03/1927, n. 478), le specialità medicinali registrate dal Ministero della Sanità esenti dall'obbligo di prescrizione medica e rispondenti ai requisiti determinati dalla circolare del Ministero della Sanità n. 115 del 30/12/1983), farmaci generici, farmaci da banco (OTC), specialità medicinali ad uso veterinario, farmaci omeopatici, galenici confezionati.

La procedura sarà espletata ai sensi della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31.03.2004 e del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni

ART. 2 - IMPORTO DELLA FORNITURA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO

L'importo complessivo triennale presunto della fornitura è di € 2.500.000,00 IVA esclusa.

Tale importo è da ritenersi indicativo e potrà, nel corso dell'appalto, essere ridotto o aumentato da parte della FARMACOM in rapporto alle effettive esigenze del servizio, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere compensazioni e indennità di sorta.

ART. 3 - DURATA DELLA FORNITURA

L'appalto della fornitura avrà la durata di anni 3 (tre) e decorrerà dall'01-01-2009 al 31-12-2011.

La stazione appaltante si riserva la possibilità di rinnovare tale fornitura, oltre tale periodo, per un massimo di ulteriori anni due, previa stipulazione di apposito atto, mediante il quale la stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria si impegneranno al rispetto delle clausole e delle condizioni stabilite nel contratto originario, fatte salve le eventuali modifiche intervenute per legge.

ART. 4 - REQUISITI DELL'IMPRESA

Per partecipare alla gara, l'impresa, oltre ai requisiti costitutivi previsti dalla legge che ne qualificano l'esercizio dell'attività, dovrà aver effettuato negli ultimi tre esercizi finanziari (2005-2007) forniture analoghe a quella oggetto dell'appalto per un importo non inferiore ad € 2.500.000,00. Il valore delle forniture eseguite può essere dichiarato dal concorrente secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 445/ 2000.

L'aggiudicatario deve comprovare le forniture dichiarate mediante certificato della Pubblica Amministrazione o del privato acquirente.

La mancanza di uno dei predetti requisiti comporta l'esclusione dalla gara.

ART. 5- OFFERTE

Le modalità di presentazione delle offerte, nonché la documentazione da presentare per la partecipazione alla procedura aperta sono indicate nel bando di gara.

ART. 6 - MODALITA' RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE

La gara è indetta ai sensi dell'art 55.del d.lgs 163/06 e s.m.i.

La gara è esperita con il criterio del prezzo più basso per mezzo di offerte segrete, senza prefissione di limiti al ribasso, ma che comunque non dovrà essere inferiore al 30,00%

L'offerta dovrà riportare l'ammontare del ribasso (sconto) che si intende praticare sui prezzi al pubblico fissati dall'AIFA (L. 326/03), IVA esclusa.

Data la modesta rilevanza delle forniture diverse dalle specialità medicinali (parafarmaco,dietetici ect) ,nell'offerta, la Ditta /Società aggiudicataria si impegna ad applicare le migliori condizioni di vendita che, nel corso della fornitura, dovessero verificarsi.

Il prezzo di aggiudicazione si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere (spese di trasporto, imballo ecc.) salvo l'I.V.A.

Resta inteso che la percentuale di ribasso:

- resterà invariata per tutto il periodo di fornitura;
- deve essere applicata contestualmente ad ogni acquisto e comparire direttamente in fattura.

Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida

Trascorso il termine perentorio prestabilito per la gara, non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva delle precedenti. Nel caso in cui l'impresa faccia pervenire nei termini più offerte senza espressa specificazione che l'una è sostitutiva o aggiuntiva dell'altra, sarà considerata valida soltanto l'offerta più conveniente per la Farmacom

Le offerte presentate non possono essere ritirate.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

In caso di offerte uguali, si procede all'aggiudicazione ai sensi dell'art.77 del R.D. 23/5/1924, n.827.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la Ditta aggiudicataria, mentre per l'ente appaltante diventa tale solo dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara.

ART. 7 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria è obbligata alla stipulazione del contratto entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva. Qualora, senza giustificati motivi, esse non adempiano a tale obbligo, la Farmacom può dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione. La fornitura potrà avere inizio anche sotto le riserve di legge previa redazione di apposito verbale di consegna.

ART. 8 - CAUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti, la legge stabilisce che la ditta aggiudicataria dovrà presentare una cauzione di importo pari al 10% di quello della somministrazione assegnata.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Considerato che il presente capitolato prevede il ribasso limite del 30% al di sotto del quale non è possibile offrire, la garanzia minima da presentare è pari al 40% dell'importo di aggiudicazione. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, di un documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura.

La mancata costituzione della garanzia in parola determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento.

ART. 9 - SPESE CONTRATTUALI

La Ditta aggiudicataria è tenuta al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed imposte di registro).

L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, nonché agli articoli 7 e 8 del presente capitolato, oltre la decadenza dall'aggiudicazione della Ditta inadempiente, fa sorgere a favore della Farmacom il diritto di affidare la fornitura alla Ditta che segue immediatamente nella graduatoria.

Sono a carico della Ditta inadempiente i maggiori oneri sostenuti dalla Farmacom

ART. 10 - PAGAMENTI

Il pagamento del prezzo della fornitura avrà luogo a seguito di presentazione di fattura mensile a 90 giorni fine mese, previa verifica della regolarità di esecuzione della fornitura. Agli effetti della liquidazione del fatturato il prezzo che verrà considerato sarà quello vigente all'epoca di ogni singolo ordine.

ART. 11 - PENALITA'

La Ditta aggiudicataria, nell'esecuzione della fornitura prevista dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti la fornitura stessa.

In caso di irregolarità della fornitura saranno applicate le seguenti penali:

1) ritardo nella consegna:

nel caso in cui la consegna della fornitura richiesta dalla Farmacia venga effettuata con un ritardo, non giustificato da causa di forza maggiore, superiore alle 2 ore, rispetto al termine massimo previsto a partire dal momento dell'apertura della Farmacia, verrà comminata una penalità corrispondente al 10% del valore globale della fornitura ordinata. Nel caso in cui tale ritardo sia superiore alla giornata lavorativa, verrà comminata una penalità corrispondente al 20% del valore globale della fornitura ordinata;

2) consegna parziale:

nel caso in cui la consegna risulti mancante di più del 10% dell'ordinata, verrà comminata una penalità del 5% del valore della merce mancante. Nel caso in cui tale mancanza superi il 50% dell'ordinato, verrà comminata una penalità del 30% del valore della merce carente.

Qualora si verificassero reiterati ritardi o consegne parziali, non giustificati da cause di forza maggiore tempestivamente denunciate, la società Farmacom si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del C.C., salvo il risarcimento dei danni conseguenti.

ART. 12 - RISOLUZIONE

La società Farmacom può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- in caso di frode, grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali e nei casi previsti dal precedente articolo 11;
- nel caso di cessione di contratto da parte della ditta aggiudicataria.

La società Farmacom si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto nel caso di trasferimento della titolarità delle Farmacie comunali, senza che la Ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere.

La risoluzione del contratto, per gravi inadempienze contrattuali, fa sorgere a favore della società Farmacom il diritto di affidare la fornitura alla seconda aggiudicataria.

Quanto sopra avverrà con addebito dei maggiori oneri alla parte inadempiente.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 14 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie giudiziali seguiranno avanti il Foro di Ancona.

ART. 15 - ALTRE NORME

1 - E' vietato cedere o subappaltare/subaffidare l'esecuzione di tutta o parte della fornitura ad esclusione del servizio di trasporto.

2 - La Ditta risponde direttamente dei danni alle persone od alle cose provocato nell'esecuzione della fornitura, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Essa è perciò tenuta ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro.

3 - La Ditta si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti al momento in cui si svolge il contratto ed assume a proprio carico tutti gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertata dall'autorità amministrativa o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la società Farmacom procederà alla sospensione dei pagamenti, fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati regolarmente adempiuti.

4 - La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente capitolato.

5 - L'impresa deve comunicare alla Farmacom e documentare con copia autentica degli atti originali, ogni eventuale cambiamento della propria ragione sociale.

6 - Nel caso di trasferimento della titolarità delle Farmacie, la Farmacom si riserva la facoltà di cedere il contratto al soggetto subentrante nella titolarità della Farmacie stesse.

ART. 16 - RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto previsto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni in materia contenute nella legge speciali e nel Codice Civile.

B) PARTE TECNICA

SERVIZI RICHIESTI:

- ampia scelta di prodotti omeopatici,presidi medico chirurgici,presidi chimici,integratori alimentari,alimenti ed articoli per la prima infanzia,alimenti speciali per soggetti con malattie dismetaboliche, articoli. sanitari, prodotti per incontinenti e atomizzati, materiale di medicazione,cosmetici ed ogni altro prodotto vendibile in farmacia.
- I medicinali dovranno essere consegnati a cura e spese del fornitore presso le 2 Farmacie non oltre tre ore dall'apertura ,due volte al giorno, la mattina ed il pomeriggio.

- consegna di almeno 90% della merce richiesta ad ogni ordine effettuato pena la risoluzione del contratto
- 1 consegna anche la domenica durante la settimana di turno
- accuratezza nell'evasione degli ordini
- dotazione di dispositivi di collegamento e trasmissione ordini via modem e/o via internet compatibili con il programma gestionale COPERNICO attualmente in uso o da altro programma gestionale segnalato tramite raccomandata all'aggiudicatario almeno 60 giorni prima.
- servizio di " Disponibilità e costi del prodotto" e servizio di Bolla Elettronica via web che consente di conoscere il costo di ogni riga di bolla
- consegna di farmaci forniti dal CO .D. IN Marche
- servizio di informazione su ritiri,revoche e/o variazioni relative a farmaci,presidi medico chirurgici modifica delle normative riguardanti lo svolgimento del servizio di farmacia

- servizio resi, avariati e/o scaduti o revocati o invenduti con emissione mensile di note di credito, in conformità alle leggi vigenti in materia
- ritiro delle specialità medicinali erroneamente consegnate dalla ditta o comunque consegnate in soprannumero rispetto all'ordine effettuato che saranno restituite in giornata o al momento della consegna successiva dalle farmacie
- consegna di farmaci e parafarmaci con data di scadenza non inferiore ad un anno rispetto alla data di consegna alle 2 farmacie o comunque con scadenze tali da poter essere comunque dispensati
- rispetto della normativa in materia di HACCP ai sensi del D.Lgs, n.155/19
- fornitura di prodotti, in caso di variazione di prezzo, con prezzi aggiornati;
- servizio, sia pure ridotto, durante gli scioperi di categoria.
- trasporto dei medicinali effettuato, nel rispetto del D.L. n 6/99 con mezzi dotati, nel vano di trasporto, di impianti idonei a garantire una temperatura alla quale, in linea con le indicazioni europee sulle prove di stabilità, le caratteristiche dei prodotti non vengono alterate. Tali mezzi devono essere provvisti di un'adeguata coibentazione pena la risoluzione del contratto

L'AMMINISTRATORE UNICO
Rag. Francesco Di Trapani